

Vis attrattiva della funzione compensativa dell'assegno divorzile: la rilevanza dei sacrifici lavorativi compiuti durante la convivenza antecedente al matrimonio o all'unione civile



Claudia Benanti

**Sommario: 1.** Considerazioni introduttive. – **2.** Durata del matrimonio, durata della vita familiare e criteri attributivi dell'assegno divorzile. – **3.** Tutela del convivente che abbia compiuto dei sacrifici lavorativi prima dell'introduzione con legge dell'unione civile. – **4.** Conclusioni.

### 1. Considerazioni introduttive

La rilettura dell'art. 5, comma 6, l. div., che ha portato ad attribuire all'assegno divorzile una funzione composita, sia assistenziale sia perequativo-compensativa, ha posto l'accento sui sacrifici professionali e reddituali compiuti da uno dei coniugi, d'accordo con l'altro, nell'interesse della famiglia, in particolare per dedicarsi alla cura dei figli e alla gestione domestica o, più raramente, per avvicinarsi al luogo di lavoro dell'altro coniuge¹.

Dette rinunce, essendo oggetto di un accordo funzionale al miglior andamento della vita familiare, non dipendono dall'esistenza tra le parti di un vincolo matrimoniale, ma dalla configurabilità di una vita familiare, tutelata dall'art. 8 CEDU. Pertanto, esse sono compiute anche da coppie conviventi di fatto. Lo dimostra il fatto che il «Rapporto

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Basti ricordare Cass., sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287, in *Corr. giur.*, 2018, 1186, con nota di S. Patti; in *Familia*, 2018, 455, con nota di S. Patti; in *Foro it.*, 2018, I, 2671, con note di Casaburi e di M. Bianca; *ivi*, 3605, con note di Macario e di Morace Pinelli; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, I, 1601, con nota di Benanti.



Annuale Istat 2021 – La situazione del Paese», nel valutare gli effetti negativi che l'avere un figlio di età compresa tra zero e cinque anni produce sul livello dell'occupazione femminile, non ha attribuito alcuna rilevanza al tipo di relazione di coppia (matrimonio o convivenza) esistente tra i genitori<sup>2</sup>.

Nello stesso tempo, l'idea che l'unico tipo di famiglia giuridicamente rilevante fosse quella fondata sul matrimonio è stata superata e la convivenza di fatto ha acquisito la piena dignità sociale e giuridica di «famiglia», protetta non solo dall'art. 2 Cost., ma anche dall'art. 8 CEDU, mentre, in risposta alle sollecitazioni provenienti dalla Corte costituzionale³ e dalla Corte EDU⁴, è stata introdotta l'unione civile, riservandone l'accesso alle coppie del medesimo sesso⁵.

La legge n. 76 del 2016 ha confermato la scelta metodologica tradizionale, di differenziare la disciplina delle conseguenze economiche della crisi di coppia in base al tipo di unione sottostante e, da una parte, ha ricollegato allo scioglimento dell'unione civile le stesse conseguenze economiche del divorzio, dall'altra ha riconosciuto ad uno dei conviventi di fatto il diritto di ricevere dall'altro, alla fine della convivenza, esclusivamente gli alimenti, così non conferendo alcuna rilevanza al criterio compensativo.

Tuttavia, la constatazione della tendenza delle coppie di fatto ad organizzare la distribuzione dei ruoli familiari in modo analogo alle coppie sposate rende questa soluzione inappagante.

La questione è stata sottoposta all'attenzione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione da due ordinanze interlocutorie della Prima Sezione della stessa Corte<sup>6</sup>, le quali hanno posto il quesito se il giudice, nell'attribuire l'assegno divorzile, possa tenere conto di fatti verificatisi durante la convivenza precedente alla celebrazione del matrimonio o dell'unione civile, a maggior ragione quando la convivenza sia stata effettuata da una coppia del medesimo sesso in un periodo nel quale lo Stato italiano era ancora inadempiente all'obbligo, derivante dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, di consentire anche a tali coppie di contrarre un'unione formalizzata.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. Rapporto Annuale Istat 2021 – La situazione del Paese, in *https://www.istat.it*, 150 s. e, in particolare, la Tavola 3.5, che riporta il "Tasso di occupazione delle donne 25-54 anni per ruolo in famiglia, ripartizione geografica e titolo di studio. Anno 2020 (valori percentuali)".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Corte cost., 11 giugno 2014, n. 170, in *Fam. e dir.*, 2014, 861, con nota di V. Barba e in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, I, 1139 con nota di Lorenzetti e Schuster; Corte cost., 15 aprile 2010, n. 138, in *Fam. e dir.*, 2010, 653, con nota di Gattuso.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Corte Eur. Dir. Uomo, 21 luglio 2015, ric. n. 18766/11 e n. 36030/11, caso *Oliari e al. c. Italia*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, I, 918. Per un commento a questa sentenza, cfr. Lenti, *Prime note in margine al caso* Oliari c. Italia, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, II, 975.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Anzi, proprio nella scelta del legislatore di disciplinare, con la l. n. 76 del 2016, questi due tipi di famiglia non fondata sul matrimonio è stata individuata una delle più importanti trasformazioni della materia intervenute in anni recenti. Cfr. Auletta, *Nuovi assetti della solidarietà nel rapporto di coppia*, in *juscivile*, 2021, 1300.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cass., sez. I, ord. 18 ottobre 2022, n. 30671 e Cass., sez. I, ord. 27 gennaio 2023, n. 2507.

# 2. Durata del matrimonio, durata della vita familiare e criteri attributivi dell'assegno divorzile

La questione interpretativa posta dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 30671 del 2022 (di seguito, "Prima ordinanza") attiene al significato da attribuire al sintagma "durata del matrimonio", che la Novella del 1987 ha inserito fra i parametri dei quali il giudice deve tenere conto nel decidere in merito alla spettanza e alla quantificazione dell'assegno divorzile (cfr. art. 5, comma 6, l. div.). Precisamente, la Corte ha ritenuto che, tenendo conto della diffusione sociale della convivenza prematrimoniale e dell'avere ormai la convivenza di fatto acquisito la dignità sociale e giuridica di famiglia, stabilire se nella durata del matrimonio debba conteggiarsi anche il periodo della convivenza prematrimoniale costituisca una "questione di massima di particolare importanza", meritevole di essere sottoposta alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c.

Credo che al quesito posto dalla Prima ordinanza possa darsi una risposta positiva<sup>7</sup>, già sulla base dell'indicazione metodologica che lo stesso art. 5, comma 6, l. div. dà al giudice, di procedere «valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio», vale a dire di utilizzare il criterio cronologico per stabilire il peso che gli altri criteri stabiliti dall'art. 5, comma 6, l. div. assumano nel caso concreto<sup>8</sup>.

Stando così le cose, la nozione di "durata del matrimonio" può essere interpretata in modo diverso a seconda della *ratio* del singolo criterio normativo, al quale la medesima venga di volta in volta riferita.

Mentre ai fini dell'applicazione del criterio delle "ragioni della decisione" rileveranno tutti i comportamenti tenuti durante il matrimonio, che abbiano reso irreversibile la decisione di divorziare e, quindi, per "durata del matrimonio" dovrà intendersi il periodo di tempo compreso tra la celebrazione delle nozze e la manifestazione della volontà di non riconciliarsi che le parti compiano nella prima udienza del procedimento divorzile (con esclusione, quindi, della durata di quest'ultimo), non sarà così per il criterio compensativo, essendo esso legato al contributo dato dal richiedente all'andamento della vita familiare, vale a dire ad un fattore che avrà un'estensione temporale differente a seconda dei casi e, in particolare, della presenza o meno, al momento della domanda di divorzio, di figli conviventi, minori di età oppure maggiorenni, ma economicamente non autosufficienti.

Difatti, in presenza di figli aventi queste caratteristiche, la vita familiare si protrarrà oltre la fine della convivenza matrimoniale, perché perdurerà «una articolata trama

 $<sup>^{7}</sup>$  Lo esclude, invece, D'Auria, *Convivenza e assegno di mantenimento*, in questa *Rivista*, in base all'interpretazione della disciplina sulle convivenze di fatto.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cfr., nel senso che la durata del matrimonio non rappresenti un parametro autonomo, ma un filtro attraverso il quale valutare il peso assunto, nel caso concreto, dagli altri criteri stabiliti dall'art. 5, comma 6, l. div., C.M. Bianca, *Diritto civile*, 2.1, Milano, 2017, 288; E. Quadri, Il superamento della distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile, in *Fam. e dir.*, 2018, 978.

di rapporti che ha nei figli il comune punto di riferimento, ma investe indirettamente anche il rapporto tra i genitori (ex-partners)»<sup>9</sup>, con la conseguenza che il giudice dovrà considerare il contributo che il richiedente abbia dato alla gestione familiare per tutta la durata legale del vincolo, oltre che l'impegno che verosimilmente il genitore collocatario dovrà dedicare in futuro alla cura dei figli, come previsto da altri ordinamenti, come quelli francese e tedesco (cfr. art. 271, comma 2, c.c. francese e § 1570 BGB).

Viceversa, in assenza di figli nelle condizioni sopra indicate, il periodo seguente all'avvio del procedimento di separazione personale sarà escluso dal conteggio.

Un disallineamento tra la durata della vita familiare e la durata legale del matrimonio si verificherà anche nel caso, considerato dalla Prima ordinanza, in cui le parti abbiano fatto ricorso alla convivenza prematrimoniale, la quale secondo la Suprema Corte rappresenta ormai «un fenomeno di costume ... sempre più radicato nei comportamenti della nostra società» (cfr. Cass., ord. n. 30671 del 2022). Non c'è dubbio che, in un'ipotesi del genere, la vita familiare sarà cominciata ben prima delle nozze.

Avendo i conviventi di fatto la tendenza ad organizzare la contribuzione ai bisogni della vita familiare in modo analogo a ciò che farebbe una coppia sposata, è possibile che scelte compiute prima delle nozze finiscano per compromettere la capacità di uno dei coniugi di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio. Si pensi al caso del convivente che, avendo – d'accordo con l'altro – rinunciato a lavorare per accudire un figlio in tenera età, riprenda a lavorare poco tempo dopo le nozze, quando il figlio sia un po' più grande, ma goda di possibilità di carriera e di guadagno più limitate, a causa del periodo di sospensione dell'attività lavorativa (rischio, questo, evidente nei settori lavorativi fortemente competitivi, che richiedono un aggiornamento professionale costante). In un'ipotesi di questo tipo, se il giudice si limitasse a considerare quanto avvenuto nel corso del matrimonio, al richiedente non sarebbe riconosciuta alcuna compensazione dei sacrifici lavorativi compiuti, a titolo di assegno divorzile.

La scelta più rigorosa è stata compiuta dalla giurisprudenza tedesca, la quale, nonostante il § 1578b BGB riconosca al coniuge divorziato il diritto alla compensazione degli svantaggi matrimoniali, ha escluso che il matrimonio possa generare alcuna responsabilità retroattiva del coniuge economicamente più forte per svantaggi lavorativi permanenti collegati alla cura del figlio comune, subiti dal genitore svantaggiato in dipendenza di scelte relative alla convivenza prematrimoniale<sup>10</sup>. Ciò perché il § 1615l, comma 2, BGB attribuisce alla madre di un figlio nato fuori dal matrimonio una pretesa al mantenimento nei confronti del padre soltanto in ragione delle esigenze di cura del figlio stesso, senza prendere in considerazione eventuali svantaggi lavorativi<sup>11</sup>. Tuttavia, questa soluzione non mi sembra

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> AL MUREDEN, Nuove prospettive di tutela. Funzione perequativa dell'assegno divorzile e famiglia destrutturata, Milano, 2007.

 $<sup>^{10}</sup>$  Cfr. BGH, 20 febbraio 2013 - XII ZR 148/10, in FamRZ, 2013, 860 e in NJW, 2013, 1444, con nota di Born, sub  $\S$  19; BGH, 7 marzo 2012 - XII ZR 25/10, in FamRZ, 2012, 776 e in NJW, 2012, 1506, con nota di Born, sub  $\S$  20.

<sup>11</sup> Ibidem.

pienamente rispettosa del principio di uguaglianza sostanziale, sul quale la compensazione degli *ehebedingte Nachteile* si fonda<sup>12</sup>, e ne sarebbe opportuno un ripensamento.

Pure la Corte di Cassazione francese ha escluso che il giudice possa, nel fissare la *prestation compensatoire*, tenere conto della durata della convivenza anteriore al matrimonio<sup>13</sup>.

Tuttavia, nel nostro ordinamento la sentenza «Acierno»<sup>14</sup> ha aperto la strada ad un'interpretazione diversa. Nel momento in cui, in applicazione del principio di diritto ivi enunciato, si valorizzano le «decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, anche irreversibile», occorre tenere conto pure delle scelte condivise dalla coppia durante la convivenza prematrimoniale, che abbiano conformato la vita all'interno del matrimonio. Per rendere più chiaro questo passaggio del mio ragionamento richiamerò l'esempio già fatto, del convivente che, avendo – d'accordo con l'altro – rinunciato a lavorare per accudire un figlio in tenera età, ricominci a lavorare poco tempo dopo le nozze, ma con possibilità di carriera e di guadagno decisamente più limitate. In un caso come questo, è evidente che le condizioni di vita matrimoniale – le quali risultano dal complesso delle contribuzioni, economiche e materiali, date dai coniugi ai bisogni della famiglia<sup>15</sup> – sono "conformate" da una scelta antecedente alle nozze, della quale inglobano al proprio interno gli effetti.

Non sarebbe questo l'unico caso nel quale all'interno dell'ordinamento italiano si attribuirebbe rilevanza alla convivenza prematrimoniale, in sede di applicazione della legge sul divorzio. Difatti, la giurisprudenza tiene già conto di questo fattore nel giudizio sulla ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge divorziato ed il coniuge superstite, al fine di non penalizzare quest'ultimo nei casi nei quali la più lunga durata

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> A giudizio di Dutta, *Marital Agreements and Private Autonomy in Germany*, in Scherpe (a cura di), *Marital Agreements and Private Autonomy in Comparative Perspective*, Oxford and Portland, Oregon, 2012, 179 ss., la Corte Federale di Giustizia individua lo «svantaggio» a carico di uno dei coniugi, che apre la via al controllo giudiziale del contenuto del contratto di matrimonio di cui al § 1585c BGB, principalmente nella sua rinuncia alla compensazione degli svantaggi legati al matrimonio. Le regole relative alla compensazione degli svantaggi matrimoniali integrerebbero, quindi, la *Kernbereich* della disciplina tedesca del mantenimento del coniuge divorziato, sottratta alla disponibilità delle parti.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Cfr. Cass., 6 ottobre 2010, n. 09-12.718, in *Dr. famille*, 2010, comm. 178, con nota di Larribau-Terneyre e Cass., 16 aprile 2008, n. 07-12.814 e n. 07-17.652, ivi, 2008, comm. 83, con nota di Larribau-Terneyre.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Cass., n. 18287 del 2018, cit., così denominata dal nome dell'estensore.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Il valore economico del lavoro domestico è stato riconosciuto dalla Corte Federale di Giustizia tedesca, che in una nota sentenza (BGH, 13 giugno 2001, n. 745 – XII ZR 343/99, in FamRZ, 2001, 986 e in NJW, 2001, 2254) ha enunciato il principio della «Surrogatlösung», secondo cui le condizioni di vita matrimoniale non sono forgiate soltanto dai redditi derivanti da un'attività produttiva, ma anche da altri fattori – professionali, relativi allo stato di salute, familiari e simili – che siano dotati di rilevanza economica. Tra questi fattori rientrano, quindi, le attività di conduzione domestica e di cura dei figli. Questa giurisprudenza è stata sostanzialmente confermata poco tempo dopo dalla Corte costituzionale (cfr. BVerfG, 5 febbraio 2002, n. 315 - 1 BvR 105/95, in FamRZ, 2002, 527 e in NJW, 2002, 1185).

del primo matrimonio rispetto a quella del secondo sia stata in concreto compensata dal lungo periodo di convivenza precedente al secondo matrimonio 16.

Concludendo su questo punto, pure scelte relative alla distribuzione dei ruoli familiari, che siano state concordate dalle parti ed attuate durante la convivenza prematrimoniale, possono legittimare il diritto del coniuge divorziato a ricevere una compensazione economica, mediante il pagamento dell'assegno divorzile, se le stesse hanno conformato la vita matrimoniale.

## 3. Tutela del convivente che abbia compiuto dei sacrifici lavorativi prima dell'introduzione dell'unione civile

La conclusione raggiunta nel § precedente – vale a dire che il coniuge divorziato ha diritto alla compensazione, mediante l'assegno divorzile, delle rinunce lavorative compiute durante la convivenza prematrimoniale che abbiano conformato le condizioni di vita matrimoniale – si estende anche al soggetto che abbia compiuto quelle rinunce durante la convivenza precedente alla stipula dell'unione civile, perché le disposizioni che disciplinano le conseguenze economiche del divorzio tra le parti si applicano anche nel caso dello scioglimento di un'unione civile.

Pertanto, una risposta positiva al quesito di diritto posto dalla Prima ordinanza sarebbe sufficiente ad accordare tutela alla ricorrente anche nel caso deciso da Cass. n. 2507 del 2023 (nel prosieguo, "Seconda ordinanza") e renderebbe superflua la valutazione della presunta violazione del principio di non discriminazione, di cui all'art. 14 CEDU. Difatti, la ricorrente (A.A.) aveva lamentato il fatto che la Corte d'appello di Trieste, nel negarle il diritto a ricevere un assegno assistenziale da B.B. a seguito dello scioglimento dell'unione civile, non avesse tenuto conto delle rinunce lavorative dalla medesima compiute a partire dall'anno 2013, per trasferirsi nel luogo di residenza di B.B. ed iniziare lì una convivenza di fatto, che si sarebbe protratta per circa quattro anni, fino a quando l'approvazione della l. n. 76 del 2016 non avesse consentito alle parti di contrarre un'unione civile nel 2018.

Nondimeno, anche se le Sezioni Unite dovessero ritenere irrilevanti, ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile, fatti o atti accaduti durante la convivenza prematrimoniale, le stesse potrebbero assumere una decisione differente relativamente a quei fatti verificatisi durante una convivenza tra coppie del medesimo sesso svoltasi prima dell'approvazione della l. n. 76 del 2016. Ciò sulla base dell'obbligo, imposto al giudice nazionale, «di garantire, conformemente all'ordinamento costituzionale vigente e nel rispetto del principio della certezza del diritto, il pieno effetto delle norme della Convenzione [Europea dei diritti dell'uomo], nell'interpretazione loro data dalla Corte», che, nelle cause *Oliari e al. c. Italia*<sup>17</sup> e

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Cfr. Cass., 30 dicembre 2021, n. 41960; Cass., 28 aprile 2020, n. 8263; Cass., 26 febbraio 2020, n. 5268; Cass., ord. 9 maggio 2018, n. 11202; Cass., 21 settembre 2012, n. 16093; Cass., 7 dicembre 2011, n. 26358.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Corte Eur. Dir. Uomo, 21 luglio 2015, ric. n. 18766/11 e 36030/11, cit.

Orlandi e al. c. Italia<sup>18</sup>, aveva condannato l'Italia per violazione dell'art. 8 CEDU, per non avere ottemperato all'obbligo di consentire alle coppie del medesimo sesso di contrarre un'unione fonte di diritti ed obblighi reciproci più stringenti di quelli derivanti dalla convivenza di fatto. In particolare, nella causa Orlandi e al. c. Italia, la violazione dell'art. 8 CEDU era stata riscontrata limitatamente al periodo intercorrente tra il rifiuto di registrazione dei matrimoni contratti all'estero da coppie del medesimo sesso e l'introduzione delle unioni civili, che garantiscono diritti simili a quelli nascenti dal matrimonio.

Non si tratta di applicare retroattivamente la legge n. 76 del 2016, bensì di interpretarla conformemente alla Costituzione e alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, attribuendo rilevanza a fatti che, avendo conformato le condizioni di vita della coppia all'interno dell'unione civile, hanno continuato a produrre effetto dopo l'entrata in vigore della legge, nonostante si siano verificati anteriormente<sup>19</sup>.

### 4. Conclusioni

Il nostro ordinamento consente alle coppie, sia di sesso diverso sia del medesimo sesso, di scegliere se contrarre un'unione formalizzata (rispettivamente, matrimonio o unione civile), fonte di diritti ed obblighi reciproci stringenti, ovvero se limitarsi ad instaurare una convivenza di fatto, così dando vita ad un rapporto giuridico familiare pienamente tutelato sul piano personale, ma scarsamente protetto su quello patrimoniale. Basti considerare che al convivente di fatto economicamente più debole è riconosciuto il diritto di ricevere, allo scioglimento della convivenza, gli alimenti anziché il mantenimento, che solitamente spetta all'ex-coniuge e all'ex-unito civile, e con delle limitazioni relative alla durata della prestazione e all'ordine gerarchico degli obbligati (cfr. art. 1, comma 65, l. n. 76 del 2016).

Si è osservato che la scelta legislativa di assicurare ai conviventi una tutela patrimoniale ridotta è giustificata dall'esigenza di rispettare la decisione dei medesimi di non assumere gli impegni derivanti dal matrimonio, a maggior ragione dato che gli stessi possono contrarre obbligazioni reciproche stipulando un contratto di convivenza<sup>20</sup>. Lo

 $<sup>^{18}\,</sup>$  Corte Eur. Dir. Uomo, 14 dicembre 2017, causa Orlandi e al. c. Italia, ric. n. 26431/12, 26742/12, 44057/12 e 60088/12.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Cfr., sulla compatibilità tra l'applicazione dello *ius superveniens* a fatti che non hanno ancora esaurito i propri effetti e il principio di irretroattività della legge, Cass., 14 settembre 2022, n. 27015; Cass., 11 novembre 2019, n. 28990, in *Danno e resp.*, 2020, 36, con nota di Amram; Cass., 2 agosto 2016, n. 16039 e Cass., 3 luglio 2013, n. 16620. La necessità di applicare la legge nazionale – che lo Stato abbia introdotto a seguito di una condanna per violazione dell'art. 14 CEDU pronunciata dall'omonima Corte – a fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge stessa, quando una soluzione diversa produrrebbe una differenza di trattamento irragionevole è stata affermata da Corte Eur. Dir. Uomo, Grande Camera, 7 febbraio 2013, causa *Fabris c. Francia*, ric. n. 16574/08.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> S. Patti, Le convivenze "di fatto" tra normativa di tutela e regime opzionale, in Foro it., 2017, I, 307; Lenti, Convivenze di fatto. Gli effetti: diritti e doveri, in Fam. e dir., 2016, 938.

stesso tipo di approccio si riscontra nella maggioranza degli Stati europei, i quali non attribuiscono ai conviventi gli stessi diritti patrimoniali spettanti ai coniugi<sup>21</sup>.

L'argomentazione che fa leva sull'assenza della volontà delle parti di impegnarsi diventa, però, meno stringente quando le stesse abbiano successivamente contratto un matrimonio o un'unione civile ed al giudice si chieda di valutare la rilevanza, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile o di quello analogo spettante all'unito civile, dei sacrifici lavorativi effettuati da una delle parti, d'accordo con l'altra, durante la convivenza di fatto precedente alla stipula dell'unione e che abbiano conformato la vita matrimoniale o degli uniti civili. Difatti, le parti, contraendo un'unione formalizzata, hanno dimostrato la volontà non soltanto di impegnarsi reciprocamente per il futuro, ma anche di dare continuità alla vita familiare pregressa, inglobandone l'organizzazione all'interno delle condizioni di vita del matrimonio o dell'unione civile. Si aggiunga che, come rilevato nella Prima ordinanza, la convivenza prematrimoniale è ormai divenuto «un fenomeno di costume che è sempre più radicato nei comportamenti della nostra società»<sup>22</sup>.

Queste considerazioni inducono a ritenere che il giudice, nell'applicare i criteri di determinazione dell'assegno divorzile dettati dall'art. 5, comma 6, l. div. e, in particolare, quello compensativo, possa attribuire rilevanza anche alle scelte effettuate dalle parti durante la convivenza antecedente al matrimonio o all'unione civile.

#### ABSTRACT

Due ordinanze della Prima Sezione della Corte di Cassazione hanno sottoposto all'attenzione delle Sezioni Unite il quesito se il giudice, nell'attribuire l'assegno divorzile, possa tenere conto di fatti verificatisi durante la convivenza precedente alla celebrazione del matrimonio o dell'unione civile, a maggior ragione quando la convivenza sia stata effettuata da una coppia del medesimo sesso in un periodo nel quale lo Stato italiano era ancora inadempiente all'obbligo, derivante dalla giurisprudenza della Corte EDU, di consentire anche a tali coppie di contrarre un'unione formalizzata.

The United Sections of the Italian Court of Cassation are going to deal with the question of whether the judge, when awarding the divorce settlement, may take into account facts that occurred during cohabitation prior to the celebration of marriage or civil partnership, especially when the cohabitation of a same-sex couple took place at a time when the Italian State was still in breach of its obligation, deriving from the case-law of the European Court of Human Rights, to allow such couples to enter into a formalised union.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Cfr., sulla regolazione delle convivenze nei diversi Stati UE, Boele-Woelki, Ferrand, Gonzàlez Beilfuss, Jänterä-Jareborg, Lowe, Martiny, Todorova, *Principles of European Family Law Regarding Property, Maintenance and Succession Rights of Couples in* de facto *Unions*, Cambridge, 2019, 39 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Cass., ord. n. 3671 del 2022, cit.